CAMERA DEI DEPUTATI N. 1535

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(MALFATTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(MORLINO)

COL MINISTRO DEL TESORO
(STAMMATI)

E COL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
(PEDINI)

—

Potenziamento delle attività universitarie e per la ricerca scientifica e tecnologica in Trieste

Presentato alla Presidenza il **14** *giugno 1977*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nel quadro del rilancio della funzione internazionale di Trieste è stato predisposto il presente disegno di legge, con il quale si prendono iniziative concrete per lo sviluppo dell'istruzione universitaria e della ricerca scientifica e tecnologica nel territorio.

Con l'articolo 1 il Governo è delegato ad emanare le norme relative alla istituzione in Trieste della Scuola internazionale superiore nelle discipline fisiche e matematica applicata. Tale istituzione si rende necessaria in quanto il Centro internazionale di fisica teorica creato in base all'accordo tra il Governo italiano e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, proprio per la sua struttura di alto livello scientifico, non può assolvere anche a compiti di didattica per i neo-laureati italiani e stranieri. Pertanto, occorre dar vita, presso l'università di Trieste, ad una Scuola superiore di studi e ricerche nel campo delle discipline fisiche e matematiche, dotata di personalità giuridica e di autonomia amministrativa e didattica, che avvii alla ricerca scientifica pura ed applicata i giovani laureati italiani e stranieri, con particolare riguardo alla ricerca in quelle discipline per le quali esistono a Trieste istituti di ricerca avanzata a livello internazionale.

Nell'ambito universitario, infatti, si possono sviluppare utili forme di collaborazione e qualificazione con l'università di Trieste e gli istituti di ricerca esistenti in Trie-

ste quali l'Osservatorio geofisico sperimentale, l'Osservatorio astrofisico, l'Osservatorio talassografico, la sezione dell'INFN, il Centro di calcolo e altre istituzioni scientifiche della Regione. Inoltre verrebbe incoraggiata la partecipazione di giovani laureati dei paesi in via di sviluppo dell'area mediterranea e, quel che è importante, la scuola verrebbe a costituire un impianto pilota di scuola internazionale di alti studi che potrebbe servire da modello per sperimentare l'attività della futura Università delle Nazioni Unite.

Alla scuola saranno ammessi per concorso nazionale i laureati in fisica o in matematica o in materie affini e i borsisti del Centro internazionale di fisica teorica dell'IAEA-UNESCO. La durata e l'ordinamento didattico del corso saranno determinati nello statuto della scuola; al termine degli studi verrà rilasciato un diploma di perfezionamento.

Con l'articolo 2 il Governo è delegato ad emanare le norme necessarie alla istituzione dell'Istituto superiore per interpreti e traduttori con sede in Trieste. L'Istituto sostituirà la Scuola di lingue moderne per interpreti e traduttori di conferenze funzionante presso l'università degli studi di Trieste e riconosciuta con il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540.

La creazione di un istituto di grado universitario si rende necessaria in quanto le scuole dirette a fini speciali (quali la Scuola di lingue moderne per interpreti e traduttori di conferenze di Trieste) istituite a norma dell'articolo 20 del testo unico sull'istruzione superiore del 1933, pur assolvendo i loro compiti nell'ambito delle università rilasciano soltanto titoli a carattere professionale.

Pertanto l'Istituto superiore per interpreti e traduttori, di grado universitario, sarà dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Avrà lo scopo di preparare e perfezionare coloro che intendano dedicarsi all'esercizio della professione di traduttore e interprete, fornendo la cultura scientifica e tecnica necessaria, attraverso la piena conoscenza delle lingue straniere moderne.

Nello statuto, predisposto da un comitato tecnico verranno determinate le norme per il governo dell'istituto, i titoli di studio, le condizioni richieste per l'iscrizione degli studenti, lo stato giuridico ed economico del personale.

Al termine del corso di studi, di durata quadriennale, e a seguito del superamento di tutti gli esami di profitto e di un esame finale, verrà rilasciato il diploma di interprete e traduttore che ammetterà all'insegnamento nella scuola secondaria.

Inoltre sarà prevista, per i diplomati della Scuola di lingue moderne e traduttori, la possibilità di conseguire il diploma rilasciato dall'Istituto superiore per interpreti e traduttori.

L'articolo 3 è relativo alla creazione di un'area di ricerca nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

L'idea originaria trovò ampio consenso in seno all'OCSE ed ebbe una prima collocazione ufficiale nel « Programma di sviluppo economico-sociale per il quinquennio 1966-70 » della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Furono in seguito elaborati studi per approfondire gli aspetti istituzionali, economici e finanziari dell'iniziativa che trovò poi conferma nella sua validità nell'esigenza che si andò delineando di rafforzare la candidatura posta da Trieste a sede della facoltà di scienze dell'università internazionale dell'ONU. Si trattava in sostanza di offrire alla istituenda facoltà la possibilità di collocare nell'area di ricerca alcuni laboratori sperimentali.

Si accertò l'esistenza di una disponibilità finanziaria da parte della Regione Friuli-Venezia Giulia per le spese di investimento.

Vennero anche effettuate indagini, conclusesi positivamente, per accertare quali possibilità vi erano, da parte delle industrie e di enti scientifici della Regione, di utilizzare l'area collocandovi propri laboratori e avvalendosi delle infrastrutture e dei servizi già esistenti.

Attualmente l'interesse all'istituzione dell'area scientifica e tecnologica si è ancor più accresciuto, non soltanto in relazione alle possibilità di associare in qualche modo la città di Trieste all'importante iniziativa culturale dell''Università delle Nazioni Unite, ma anche in relazione al potenziamento dell'università di Trieste e alla istituzione dell'area industriale carsica, prevista dal trattato di Osimo, con la quale l'area scientifica e tecnologica può avere evidenti e rilevanti connessioni.

Con il presente provvedimento si intende dare concreto avvio alla realizzazione dell'iniziativa.

Esso prevede la delega al Governo alla emanazione di norme per la costituzione di un'area per la ricerca scientifica nella provincia di Trieste la quale abbia per oggetto la creazione e lo sviluppo, entro il comprensorio, di laboratori di ricerca scientifica e tecnologica a carattere fondamentale e applicativo, pubblici e privati, nazionali e internazionali, nonché di centri sperimentali per l'incremento delle attività industriali che interessano particolarmente la Regione Friuli-Venezia Giulia.

Altre norme delegate provvederanno a stabilire le condizioni per la costituzione di un consorzio obbligatorio che coordini e regolamenti le attività da svolgere nel comprensorio.

Le norme delegate dovranno indicare le finalità della ricerca da svolgere nei laboratori in relazione alle esigenze da soddisfare, le modalità di funzionamento dell'area intesa come infrastruttura, le amministrazioni e gli enti che dovranno costituire il consorzio, i compiti e gli strumenti giuridici atti ad assicurare l'attuazione dei detti compiti, la formazione del patrimonio, l'obbligo di emanazione dello statuto del consorzio.

L'articolo 4 è relativo ai collegi facenti parte della Organizzazione mondiale dei collegi del mondo unito. Al riguardo si fa preliminarmente presente che una rete di collegi del mondo unito va diffondendosi nei vari continenti, per iniziativa di un consiglio internazionale che ha sede a Londra e in seno al quale l'Italia è rappresentata da una propria Commissione nazionale. È membro dello stesso Consiglio internazionale un rappresentante dell'ONU, mentre ne seguono l'attività, con costante interesse, tanto l'UNESCO, in funzione dell'auspicata diffusione del baccalaureato internazionale, quanto la CEE, in vista della progettata istituzione, in Italia, di un collegio del mondo unito cui si riferisce il presente capo.

Il primo collegio è sorto nel Galles (United World College of the Atlantic) ed è frequentato da circa 350 allievi di oltre 40 diverse nazionalità; il secondo è dislocato a Singapore (United World College of South East Asia); il terzo a Victoria, presso Vancouver in Canada (Lester Pearson College of the Pacific) dedicato alla memoria dell'insigne statista canadese, che fu il primo presidente di quella Commissione nazionale per i collegi del mondo unito.

Il quarto collegio, per il continente europeo, sta per essere realizzato in territorio italiano, a Duino (provincia di Trieste), per interessamento della Regione Friuli-Venezia Giulia e delle comunità locali e con l'appoggio del Ministero degli affari esteri e del Ministero della pubblica istruzione.

La filosofia di questi collegi è di promuovere la comprensione internazionale, attraverso l'educazione, e di fare, della educazione, una forza che unisce le nazioni e le razze umane.

Il loro obiettivo finale, secondo una felice sintesi, a suo tempo espressa da U Thant – il compianto segretario generale delle Nazioni Unite –, è di far sì che le future generazioni si abituino a pensare ed a comportarsi come cittadini del mondo.

I collegi accolgono, per i due anni che precedono gli studi universitari, ragazzi di ambo i sessi, senza distinzione di nazionalità, razza, lingua, religione, fede politica.

Gli insegnamenti sono impartiti sulla base di programmi predisposti dall'ufficio del baccalaureato internazionale.

Al compimento del biennio di studi, gli allievi sono ammessi agli esami per il conseguimento del diploma di baccalaureato internazionale.

Nella responsabile ed attenta considerazione degli scopi, dei metodi didattici e delle strutture organizzative dei collegi del mondo unito, il presente articolo reca delega al Governo per la emanazione di norme, con forza di legge, per il riconoscimento dei corsi di studio, gestiti in Italia od altrove dai collegi del mondo unito e dà facoltà alla Regione Friuli-Venezia Giulia di provvedere all'attuazione dell'iniziativa, anche mediante utilizzo di contributi a tal fine concessi da altri soggetti, pubblici o privati, italiani o stranieri.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(*Delega per l'istituzione della Scuola internazionale superiore nelle discipline fisiche e matematica applicata*).

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le norme necessarie alla istituzione in Trieste della Scuola internazionale superiore nelle discipline fisiche e matematica applicata dotata di personalità giuridica ed autonomia amministrativa didattica e disciplinare entro i limiti stabiliti dalla presente legge e dalle norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, secondo i seguenti criteri direttivi:

a) la scuola dovrà contribuire al progresso degli studi, preparando laureati alla ricerca scientifica avanzata, pura ed applicata e all'insegnamento universitario. A tal fine la scuola promuoverà opportune forme di collegamento tra gli istituti di ricerca avanzata nazionali e internazionali, l'università di Trieste e la Regione;

b) il governo della scuola sarà affidato:

1) al direttore, che sarà il rettore dell'università di Trieste, coadiuvato da un vice direttore;

2) al consiglio direttivo, cui spetteranno le funzioni di gestione e amministrazione nonché il coordinamento in generale delle attività della scuola. Esso sarà composto:

a) dal direttore della scuola che lo presiede;

b) dal vice direttore della scuola che, in caso di assenza del direttore, lo presiede;

c) dai presidi delle facoltà di scienze e di ingegneria dell'università di Trieste;

d) da un professore rappresentante dell'INFN (Istituto nazionale di fisica nucleare), da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, nominati dai rispettivi presidenti;

e) da un rappresentante del Centro internazionale di fisica teorica di Trieste;

f) da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Mi-

nistero della pubblica istruzione, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, nominati dai rispettivi ministri;

g) da un rappresentante degli allievi ammessi alla scuola eletto annualmente dagli allievi stessi;

h) da un rappresentante degli insegnanti della scuola;

i) dal direttore amministrativo dell'università di Trieste, che esercita le funzioni di segretario del consiglio stesso;

3) al consiglio della scuola, cui saranno attribuite le funzioni di direzione didattica e scientifica della scuola, composto dal direttore, dai professori di ruolo e fuori ruolo assegnati alla scuola, dai professori incaricati ufficiali della scuola e da un rappresentante degli allievi nominato annualmente dagli allievi della scuola;

c) alla scuola saranno attribuiti otto posti di professore universitario di ruolo sul contingente previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

Finché alla scuola non saranno stati chiamati almeno tre professori di ruolo, le funzioni del consiglio della scuola saranno svolte da un comitato ordinatore.

Agli insegnamenti non coperti da professori di ruolo si provvederà mediante incarichi; il relativo onere di spesa graverà sul bilancio della scuola;

d) lo statuto sarà proposto dal consiglio direttivo della scuola, udito il consiglio della scuola, ed emanato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, per quanto di sua competenza.

Nello statuto saranno stabiliti l'ordinamento amministrativo e didattico della scuola, i titoli e le condizioni richieste per l'ammissione degli allievi, i titoli finali di studio, nonché ogni altra norma necessaria al suo funzionamento;

e) alla scuola saranno ammessi per concorso nazionale i laureati in fisica, o in matematica, o in materie affini e i borsisti del Centro internazionale di fisica teorica dell'IAEA-UNESCO.

A coloro che seguiranno gli insegnamenti per la durata e con le relative prove previste dallo statuto della scuola sarà rilasciato un diploma di perfezionamento;

f) il direttore amministrativo dell'università di Trieste eserciterà le funzioni di segretario della scuola. Al personale ammi-

nistrativo, tecnico, ausiliario e salariato, necessario al funzionamento della scuola, si provvederà con assegnazioni disposte dal Ministro della pubblica istruzione, secondo le norme vigenti, sui rispettivi ruoli organici dell'università e degli istituti di istruzione superiore;

g) sarà concesso un contributo ordinario dello Stato di lire 100 milioni per il funzionamento della scuola, a carico del capitolo n. 4101 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1977;

h) sarà previsto l'adeguamento del nuovo ordinamento universitario, appena approvata la relativa legge.

ART. 2.

(*Delega per l'istituzione dell'Istituto superiore per interpreti e traduttori*).

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le norme necessarie alla istituzione dell'Istituto superiore per interpreti e traduttori secondo i seguenti criteri direttivi:

a) l'istituto avrà lo scopo di fornire la cultura scientifica e tecnica necessaria alla preparazione e al perfezionamento di coloro che intendono dedicarsi all'esercizio della professione di traduttore e di interprete. A tal fine l'istituto preparerà gli allievi alla sicura e piena conoscenza delle lingue straniere moderne fornendo le relative specializzazioni linguistiche;

b) l'Istituto superiore per interpreti e traduttori sarà di grado universitario.

Esso sarà dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare nei limiti stabiliti dalle norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e sarà sottoposto alla vigilanza del Ministro della pubblica istruzione.

Agli insegnamenti si provvederà mediante incarico;

c) alla predisposizione dello statuto che sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione e all'avvio del funzionamento dell'istituto provvederà un apposito comitato tecnico. Lo statuto dell'istituto determinerà le norme per il Go-

verno amministrativo e didattico dell'istituto stesso, i titoli di studio e le condizioni richieste per l'iscrizione degli studenti, lo stato giuridico ed economico e di quiescenza del personale a carico del suo bilancio, nonché ogni altra norma necessaria al suo funzionamento.

Le disposizioni concernenti il trattamento economico e di quiescenza e lo stato giuridico di qualunque categoria di personale in servizio presso l'istituto dovranno essere approvate di concerto con il Ministero del tesoro. Il trattamento economico del personale non potrà superare quello delle corrispondenti categorie del personale statale delle università e degli istituti di istruzione superiore;

d) il corso di studi dell'Istituto superiore per interpreti e traduttori sarà quadriennale. Al termine di esso gli allievi che abbiano superato tutti gli esami di profitto sosterranno un esame per il conseguimento del diploma di interprete e traduttore. Il diploma ammetterà all'insegnamento nella scuola secondaria per la disciplina corrispondente. Al primo anno possono iscriversi coloro che siano forniti di un titolo di istruzione secondaria di secondo grado, valido per l'immatricolazione a corsi di laurea universitari;

e) l'Istituto superiore di interpreti e traduttori con sede in Trieste sostituirà la Scuola di lingue moderne per interpreti e traduttori di conferenze funzionante presso l'università degli studi di Trieste;

f) le attività dell'istituto saranno costituite dal provento delle tasse, soprattasse e contributi degli studenti, da contributi ed elargizioni di enti o privati.

Le tasse, soprattasse e contributi dovuti dagli studenti saranno quelle previste dalla legislazione universitaria;

g) per i diplomati della Scuola di lingue moderne e traduttori sarà prevista la possibilità di conseguire il diploma rilasciato dall'Istituto superiore per interpreti e traduttori.

ART. 3.

(*Delega per la realizzazione di un'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste*).

Il Governo è delegato ad emanare, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, norme per la realizzazione di un'area per la ricerca scientifica nella pro-

vincia di Trieste, la quale abbia per oggetto la creazione e lo sviluppo, entro il comprensorio, di laboratori di ricerca scientifica e tecnologica a carattere fondamentale e applicativo, pubblici e privati, nazionali e internazionali, nonché di centri sperimentali per l'incremento delle attività industriali che interessano particolarmente la Regione Friuli-Venezia Giulia, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) sarà prevista la costituzione di un consorzio obbligatorio con il compito di coordinare e di regolamentare l'attività che si svolge nel comprensorio per ciò che attiene all'uso dei beni dell'ente e dei servizi posti a disposizione delle unità di ricerca e saranno indicate le amministrazioni e gli enti pubblici che dovranno costituire il consorzio obbligatorio con previsione di facoltà di successiva partecipazione da parte di altri enti e privati, saranno previste altresì le modalità di collaborazione delle università;

b) saranno precisate le finalità della ricerca da svolgere dai laboratori insediati nell'area e che debbono concernere lo sviluppo delle attività industriali e sociali, con riguardo anche agli aspetti internazionali della ricerca ed in particolare alle esigenze delle limitrofe regioni europee;

c) saranno stabilite le modalità di funzionamento dell'area di ricerca, intesa come infrastruttura che assicuri agli istituendi laboratori la sede, i beni, gli strumenti ed i servizi generali;

d) saranno definiti gli strumenti giuridici per acquistare aree, fabbricati, costruire opere e fare quanto altro necessario per la costituzione e lo sviluppo dell'area di ricerca, nonché per regolare i rapporti con i laboratori relativamente al loro insediamento e all'uso dei servizi generali.

In particolare sarà prevista la possibilità di concessione agli enti interessati all'attività di ricerca di mutui e sovvenzioni;

e) il patrimonio del consorzio sarà formato con contributi dello Stato e degli enti pubblici, anche locali, nonché con proventi dell'uso delle concessioni dei beni dell'area e delle gestioni di servizi e con beni mobili ed immobili pervenuti al consorzio per disposizioni testamentarie, donazioni ed altra causa;

f) sarà previsto l'acquisto della personalità giuridica e le modalità per l'approva-

zione, entro 180 giorni dalla entrata in vigore delle emanande norme dello statuto del consorzio, nel quale dovranno essere precisati compiti, organi e modalità di funzionamento dell'ente;

g) sarà previsto un organo di controllo della gestione finanziaria, del quale farà parte un rappresentante del Ministero del tesoro;

h) l'eventuale utilizzazione di personale statale o di enti pubblici, anche economici, sarà regolata dalle norme vigenti in materia.

Lo statuto sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione ed il Ministro del tesoro.

ART. 4.

(Realizzazione in Duino di un collegio appartenente all'Organizzazione mondiale dei collegi del mondo unito).

È autorizzata la realizzazione, in Duino, di un collegio appartenente alla Organizzazione mondiale dei collegi del mondo unito.

La Regione Friuli-Venezia Giulia ha facoltà di apprestare, direttamente o mediante concessione a soggetti pubblici o privati, tutto quanto necessario per la realizzazione del collegio.

ART. 5.

(Beni e strutture per il collegio in Duino).

Per l'attuazione dell'iniziativa, la Regione Friuli-Venezia Giulia, anche mediante utilizzo di contributi a tal fine concessi sul fondo di cui all'articolo 70 dello statuto d'autonomia o, comunque, da altri soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, potrà procedere all'acquisto di beni mobili ed immobili, al restauro ed all'adattamento di edifici, alla costruzione di nuovi edifici, alla sistemazione di aree ed, in genere, all'apprestamento di tutte le occorrenti strutture mobili ed immobili.

I beni e le strutture, di cui al precedente comma, saranno messe dalla Regione gratuitamente a disposizione del collegio, mediante convenzione con l'ente gestore.

ART. 6.

(Collegi del mondo unito).

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il termine di giorni 60 dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, norme per il riconoscimento dei corsi di studio e di educazione permanente, gestiti dai Collegi del mondo unito, con l'osservanza dei seguenti criteri:

1) il riconoscimento avrà luogo mediante equiparazione, a tutti gli effetti giuridici, dei corsi gestiti da detti collegi e dei titoli di studio, da essi rilasciati, a corsi e titoli, previsti o riconosciuti nell'ordinamento scolastico italiano, che presentino il maggior grado di affinità;

2) il riconoscimento dovrà essere subordinato al superamento di una prova di conoscenza della lingua italiana.